



STRUTTURA PROPONENTE:
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n.29/2015

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA n.56 CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3,
LEGGE N. 104/92.

L'anno 2015, il giorno 1 del mese di Giugno 2015, nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE
F.to arch. Michele BILANCIA

VISTA l'istanza in data 6.05.2015, acquisita al protocollo dell'Azienda con il n.4937 del 6/05/2015, con la quale la dipendente matricola n.56, in servizio presso questa Azienda con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrata nella categoria giuridica D1, posizione economica D6 ha inoltrato richiesta per la concessione dei permessi retribuiti previsti dalla L. n. 104/1992 e s.m.i., al fine di prestare assistenza, in qualità di unica referente, a familiare di 1° grado, portatore di handicap grave;

ATTESO che la dipendente ha allegato all'istanza copia del verbale della "Commissione medica per l'accertamento dell'handicap" in data 28/04/2015 del Centro Medico Legale dell'INPS di Potenza, conservato agli atti d'ufficio e non allegato perché contenente dati sensibili, nel quale è espresso il giudizio di sussistenza delle condizioni di cui all'art.3, comma 3, della legge n.104/1992;

PRESO ATTO dell'autocertificazione della dipendente con la quale la stessa ha dichiarato, conformemente a quanto richiesto dall'art. 33, comma 3, della legge n.104/92 come da ultimo modificato alla legge n. 183/2010:

- a) la relazione di parentela con il familiare portatore di handicap in situazione di gravità;
- b) di essere l'unica referente per l'assistenza al familiare portatore di handicap in situazione di gravità;
- c) che il congiunto non risulta ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

VISTA la legge n.104/92 art.33, comma 3 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 119/2011;

VISTO l'art. 24 della legge n.183/2010 che sostituisce il comma 3 dell'art.33 della legge n.104/92, nel modo seguente: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";

VISTA la circolare del Dip.to della Funzione Pubblica n.13/2010, con la quale sono fornite indicazioni in merito ai permessi in argomento anche con riferimento alle dichiarazioni ed ai documenti da presentare da parte del dipendente interessato;

ATTESO che la nuova normativa prevede, altresì, l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi e l'obbligo per le Amministrazioni di trasmettere al Dip.to della Funzione Pubblica i nominativi dei dipendenti che usufruiscono dei permessi in questione e dei familiari assistiti ed infine la decadenza dal diritto alle agevolazioni in questione nel caso venga accertata l'insussistenza o vengano meno le condizioni richieste per la legittima fruizione delle agevolazioni stesse;

CONSIDERATO

- che, al fine di contemperare l'esigenza dell'assistenza al disabile con il buon funzionamento dell'amm.ne per la fruizione dei permessi in questione (3 giorni di permesso mensile frazionabili in permessi orari per un massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative e fruibili per un tempo pari o superiore ad un ora), la dipendente dovrà trasmettere la relativa programmazione mensile, concordata con il Dirigente dell'Unità di Direzione ove è assegnata, all'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse";
- che la lavoratrice dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza, quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amm.ne;

RITENUTO, in virtù delle dichiarazioni e certificazioni rese, nonché della normativa vigente, di dover accogliere l'istanza della dipendente;

VISTO il C.C.N.L. vigente per il personale del comparto Regioni AA.LL.;

VISTO il D.Lgs.vo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la propria determina n.7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile della proposta di cui al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere alla dipendente matricola n.56 i permessi retribuiti mensili previsti dalla legge n. 104/92 e s.m.i. per l'assistenza a congiunto riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità;
2. di autorizzare, con decorrenza dalla data della presente, la dipendente alla fruizione dei permessi retribuiti (3 giorni di permesso mensile frazionabili in permessi orari per un massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative e fruibili per un tempo pari o superiore ad un ora) i quali dovranno essere comunicati preventivamente, secondo una programmazione mensile concordata con il Dirigente della struttura ove è assegnata e trasmessa all'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse";
3. di dare atto che la dipendente dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione dei permessi;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente interessata.

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on- line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
F.to arch. Michele BILANCIA

STRUTTURA PROPONENTE:
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

DETERMINAZIONE n.29/2015

OGGETTO: DIPENDENTE MATRICOLA n. 56 CONCESSIONE PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, LEGGE N. 104/92.

L'ESTENSORE DELL' ATTO : F.to dott. Colangelo Carmelina

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott. Colangelo Carmelina

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
F.to Avv. Vincenzo Pignatelli

data _____

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
Avv. Vincenzo Pignatelli

data _____